



**COMUNE DI FARA GERA D'ADDA**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DISCIPLINANTE LA  
PRESENZA DI ANIMALI  
SUL TERRITORIO  
COMUNALE**

**- Approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 15.10.2020**

## **Oggetto del regolamento**

- 1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e gli animali domestici e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.**
- 2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione di animali domestici presenti nel territorio del Comune di Fara Gera d'Adda e a disciplinare le colonie feline presenti sul territorio.**

## **Principi generali**

- 1. Il proprietario di un animale domestico è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.**
- 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà se ne assuma la responsabilità per il relativo periodo.**

## **TITOLO 1 - CANI**

### **Art. 1 - Anagrafe canina**

- 1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita.**
- 2. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma precedente.**
- 3. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.**
- 4. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla Polizia locale del Comune in cui lo smarrimento si è verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ATS, o a un libero professionista accreditato. Chi riceve la segnalazione deve contestualmente provvedere e registrarla nell'anagrafe e rilasciare contestuale ricevuta.**
- 5. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni, previo rimborso all'ATS o Comune, dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento.**
- 6. È obbligatorio sottoporre il cane, che non sia già provvisto di tatuaggio leggibile, all'inserimento del microchip.**

7. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:
  - a- Medici veterinari o operatori delle ATS;
  - b- Medici veterinari liberi professionisti accreditati;

## **Art. 2 - Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

## **Art. 3 - Raccolta delle deiezioni solide e pulizia delle deiezioni liquide**

1. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dai loro animali, in spazi pubblici o privati a uso pubblico. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali.
2. Gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di attrezzature idonee: quali i contenitori con i sacchetti per la raccolta possibilmente di materiale plastico impermeabile, alla asportazione delle deiezioni con successivo smaltimento nei contenitori appositi segnalati posizionati in vari punti del territorio comunale.
3. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, devono provvedere a pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su strade, piazze, marciapiedi usando contenitori d'acqua privi di detersivi o solventi. I proprietari o detentori quindi dovranno dotarsi di opportuni contenitori d'acqua e bagnare adeguatamente il sito interessato.
4. Sono esclusi dal presente regolamento i non vedenti accompagnati da cani guida.

## **Art. 4 - Museruole e guinzagli**

1. Il cane nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico deve sempre essere condotto mediante un guinzaglio di 1,5 metri di lunghezza massima.
2. La museruola, rigida o morbida, è da applicare al cane solo in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, ai cani aggressivi e evidentemente pericolosi o su richiesta delle autorità competenti.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, purchè sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati.

4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica con idonee capacità alla conduzione dell'animale.

## **Art. 5 - Tutela del patrimonio pubblico**

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

## **Art. 6 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati**

1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ( cuccia o simile ) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o al sole diretto.
3. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
4. Il Sindaco con specifica ordinanza, dopo le seguenti opportune verifiche e azioni:
  - circa l'entità del disturbo attraverso un numero adeguato di sopralluoghi a cura del servizio di Polizia Locale;
  - ulteriore rilevazione delle emissioni sonore a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale ( A.R.P.A. );
  - richiami scritti a mezzo lettera raccomandata r. r., a cura del Sindaco; può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

## **Art. 7 - Accesso negli esercizi pubblici e negli uffici comunali**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti indicate dall'ufficio per i diritti degli animali (regolamento (CE) n. 852/853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari).
2. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei mezzi di trasporto, dovranno farlo usando il guinzaglio e portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o alcun danno.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a tutti quegli esercizi commerciali che, presentata idonea documentazione agli uffici di Polizia Locale, predispongano adeguata vetrofania, posta all'ingresso dell'esercizio commerciale.

## **Art. 8 - Norme di chiusura**

1. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Locale che provvederanno alla cattura degli stessi tramite accalappiacani.
2. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

## **TITOLO 2 - GATTI**

### **Art. 09 - Gatti liberi e colonie feline**

1. Su tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati,
2. Il Comune riconosce la figura e la funzione sociale ed ambientale di chi accudisce le colonie feline. L'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti. I volontari curatori di colonie operano in collaborazione con le Associazioni protezionistiche;
3. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
  - 3.1. Gli Enti, le Associazioni Protezionistiche o i privati cittadini possono, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'ATS competente e il riconoscimento da parte del Sindaco del Comune di Fara Gera d'Adda, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
  - 3.2. Spetta al Servizio Veterinario dell'ATS l'identificazione delle colonie, la vigilanza sanitaria, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;
  - 3.3. Le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat", eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio veterinario dell'ATS e delle associazioni Protezionistiche;
4. L'accesso di curatori di colonie in proprietà privata, ai fini di alimentazione e cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari.

### **Art. 10 - Custodia dei gatti in casa**

1. È fatto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse e cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini, e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

## **TITOLO 3 - AVIFAUNA**

### **Art. 11 - Disciplina per i colombi sul territorio**

1. Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del paese, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. Le cavità degli edifici comunali utilizzate da rondoni, taccole, rapaci diurni e notturni, piccoli passeriformi, pipistrelli e gechi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l'insediamento dei piccioni nelle stesse.

### **Art. 12 - Sanzioni**

1. Chiunque commetta una violazione al presente Regolamento, che non sia contestata ai sensi di altra prevalente norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Il mancato rispetto di quanto disposto dal Art. 3 c. 2, del presente regolamento, in particolare per la mancanza di sacchetto per la raccolta delle deiezioni, o per mancanza di bottiglietta d'acqua per la pulizia delle deiezioni liquide, verrà sanzionato con somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
3. Il mancato rispetto di quanto disposto dal Art. 3 c. 1 per mancata raccolta di deiezioni solide verrà sanzionato con somma da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'art. 13 del presente Regolamento saranno sanzionate con una somma da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.

### **Art. 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva, questo ai sensi dell'articolo 89 dello statuto comunale.
2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento in vigore approvato con deliberazione consiliare N. 13 del 05/06/2006.